

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5090

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BECCALOSSI, PAOLO RUSSO, DIMA, NOLA, LAFFRANCO,
DE CAMILLIS, DI CATERINA, FAENZI**

Modifica all'articolo 1 della legge 3 aprile 1961, n. 286, e altre disposizioni riguardanti il contenuto delle bevande analcoliche alla frutta, la loro etichettatura e i controlli contro le frodi

Presentata il 27 marzo 2012

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge intende modificare la percentuale di succo di agrume che deve essere contenuto nelle bevande analcoliche vendute con denominazioni di fantasia, innalzandola dal 12 al 20 per cento.

Inoltre fissa, sempre al 20 per cento, la percentuale di succo di frutta che deve essere presente nelle bevande analcoliche a base di frutta.

L'iniziativa legislativa è volta a tutelare la vocazione di migliaia di imprese agricole seriamente impegnate nella produzione di qualità, nella valorizzazione delle produzioni tipiche e nella non facile azione di difesa degli interessi dei consumatori in materia di trasparenza sull'origine e sulla qualità degli alimenti e in materia di sicurezza alimentare.

La vendita di bevande « al gusto » o « al sapore » di arancia senza arance, con l'utilizzo di immagini che fanno riferimento a frutta non presente, mette seriamente in pericolo il principio della correttezza dell'etichetta e ne rende necessaria la verifica, elemento indispensabile per la trasparenza nel rapporto tra produttori e consumatori.

Attualmente sono in commercio in Europa e in Italia bevande al gusto di frutta con nomi di fantasia, contenenti meno del 12 per cento di succo di frutta.

Altra finalità della proposta di legge è combattere il consumo di bevande analcoliche che contengono notevoli quantità di zucchero e di edulcoranti che sono causa di un forte aumento dell'obesità tra i giovani che, sempre più spesso, mangiano

nei *fast-food*, non fanno una colazione adeguata e, durante il giorno, si « dissestano » con queste bevande zuccherine. Questo *trend* presto porterà, secondo gli esperti, a un aumento di casi di obesità nei bambini, comportando un danno in termini di salute per il bambino o per il ragazzo e un conseguente aumento delle spese sanitarie.

Infatti, analizzando il problema da questo punto di vista (sembra quasi paradossale ma, purtroppo, è ciò che si prospetta), le bevande zuccherine, rappresentando una delle cause di obesità tra i più giovani, che ne sono i maggiori fruitori, provocherebbero, a cascata, un aumento dei costi sanitari e già si pensa a rimedi che possano scoraggiarne il consumo.

A tale proposito, la Francia ha già provveduto a tassare le bevande analcoliche altamente zuccherine (oltre il 10 per cento del prodotto), prevedendo una « tassa anti-obesità » che colpisce tutte le bevande gassate con zucchero aggiunto, esclusi i succhi di frutta e le bevande *light*.

L'Unione nazionale consumatori qualche mese fa denunciava la scorrettezza della pubblicità di una nota bevanda che invitava al consumo della stessa abitualmente anche a tavola durante i pasti: questo consumo, che rasenta l'abuso, rappresenta un serio rischio per la salute dei ragazzi e un conseguente aumento dei costi sanitari.

La presente proposta di legge va in questa direzione.

L'articolo 1 prevede, al fine di migliorare il livello competitivo della produzione e della vendita per il settore dell'agrumicoltura, l'aumento del contenuto del succo di agrumi nelle bevande analcoliche, stabilito dall'articolo 1 della legge 3 aprile 1961, n. 286, dal 12 per cento al 20 per cento.

L'articolo 2 innalza dal 12 al 20 per cento la percentuale del succo naturale che deve essere contenuto nelle bevande

analcoliche, disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, che sono identificate in base alla denominazione e non in base al gusto.

L'articolo 3 prevede disposizioni in materia di etichettatura e di controllo della filiera di produzione di questo genere di bevande: l'indicazione dell'origine o della provenienza della frutta utilizzata, la valorizzazione della filiera attraverso la ricostruzione e la documentazione del percorso seguito da ciascun prodotto nelle fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione, nonché l'attribuzione ai consumatori finali, tramite le loro associazioni di rappresentanza, di un ruolo di controllo in ordine alla presentazione dei prodotti.

L'articolo 4 prevede un piano straordinario di controllo da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, attraverso l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), al fine di contrastare l'irregolare commercializzazione; prevedendo che il 50 per cento delle sanzioni riscosse dal programma antifrode sia destinato al potenziamento delle attività dello stesso Ispettorato.

Inoltre si prevede che l'ICQRF possa effettuare, su richiesta di amministrazioni pubbliche, di enti pubblici e di soggetti privati, analisi delle bevande analcoliche.

Le tariffe delle analisi sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

I proventi delle analisi effettuate sono destinati alle attività di contrasto delle frodi nel settore agroalimentare e, in particolare, alle attività di studio dei fenomeni fraudolenti e di ricerca di nuovi metodi analitici per l'individuazione delle frodi nel medesimo settore.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

*(Modifica all'articolo 1 della legge
3 aprile 1961, n. 286).*

1. All'articolo 1 della legge 3 aprile 1961, n. 286, le parole: « 12 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 20 per cento ».

ART. 2.

(Contenuto delle bevande analcoliche disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719).

1. Le bevande analcoliche disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, commercializzate con il nome di uno o più frutti ovvero recanti denominazioni che a tali frutti si richiamano devono essere preparate con un contenuto di succo naturale non inferiore al 20 per cento.

ART. 3.

(Disposizioni in materia di etichettatura e di tracciabilità delle bevande analcoliche).

1 A decorrere dal 1° gennaio 2013, le confezioni di bevande analcoliche con il nome di uno o più frutti ammesse alla vendita nel territorio nazionale devono riportare, a caratteri ben leggibili e a cura del produttore, un'apposita etichetta contenente messaggi, definiti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, volti a indicare l'origine o la provenienza della frutta utilizzata, a tutelare la salute fisica del consumatore, a valorizzare la filiera attraverso la ricostru-

zione e la documentazione del percorso seguito da ciascun prodotto nelle fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione e ad attribuire ai consumatori finali, tramite le loro associazioni di rappresentanza, un ruolo di controllo in ordine alla presentazione dei prodotti.

2. Le confezioni di bevande analcoliche, immesse nel mercato fino al 31 dicembre 2012, non conformi alle disposizioni del comma 1, possono essere commercializzate fino al 31 dicembre 2013. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro il 31 luglio 2012, sono stabilite le modalità di vendita o di ritiro dal mercato dei prodotti confezionati prima del gennaio 2013, privi dell'etichetta di cui al comma 1.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, la vendita nel territorio nazionale di bevande analcoliche confezionate a decorrere dal 1° gennaio 2013, prive di etichetta o con etichette non conformi a quanto prescritto dal decreto di cui al comma 1, è vietata. I trasgressori sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.

ART. 4.

(Potenziamento dei controlli antifrode).

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, attraverso l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), promuove programmi straordinari di lotta alle frodi e alle contraffazioni al fine di contrastare l'irregolare commercializzazione. Un importo pari al 50 per cento delle sanzioni riscosse annualmente in attuazione dei programmi di cui al periodo precedente è destinato all'ICQRF al fine di potenziare le sue attività.

2. I laboratori dell'ICQRF, su richiesta di amministrazioni pubbliche, di enti pubblici e di soggetti privati, possono effettuare analisi delle bevande analcoliche disciplinate dalla legge della legge 3 aprile

1961, n. 286, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719.

3. Le tariffe delle analisi di cui al comma 2 sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sono commisurate al costo effettivo del servizio.

4. I proventi delle analisi effettuate ai sensi del comma 2 del presente articolo affluiscono, in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in un apposito capitolo di bilancio del centro di responsabilità amministrativa relativo all'ICQRF dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al fine di finanziare e di incentivare le attività di contrasto delle frodi nel settore agroalimentare e, in particolare, le attività di studio dei fenomeni fraudolenti e di ricerca di nuovi metodi analitici per l'individuazione delle frodi nel medesimo settore.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

€ 1,00

Stampato su carta riciclata ecologica



16PDL0058430